



Università degli Studi di Messina

Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

*ex art. 57 D.Lgs. 165/2001 (come novellato dall' art. 21, Legge 4 novembre 2010, n. 183)
(Ultima modificazione: D.R. n. 963 del 14 Aprile 2014)*

Art. 1

Costituzione

1. Il presente Regolamento disciplina il Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG o Comitato) dell'Università di Messina, in sintonia con le politiche europee in materia, e in attuazione del principio di eguaglianza, sancito dalla Costituzione Italiana, e delle leggi in materia di parità, pari opportunità e divieto di discriminazione vigenti, nonché secondo le disposizioni dello Statuto di Ateneo.
2. Il Comitato Unico di garanzia svolge la sua attività in continuità rispetto al Comitato Pari opportunità, sia per quanto attiene ai fini perseguiti che alle modalità di funzionamento.

Art. 2

Obiettivi

1. Al Comitato sono riconosciute funzioni propositive, consultive, di verifica e monitoraggio, nell'ambito delle competenze attribuite, ai sensi dell'art. 57 comma 1, del D.Lgs. 165/2001 (novellato dall'art. 21 della L. 183/2010), e delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.
2. In particolare, sono riferibili al Comitato tutte le attribuzioni precedentemente demandate al Comitato Pari Opportunità, oltre a quelle previste per il Comitato paritetico in materia di mobbing.
3. Tali competenze sono quelle previste, a titolo esemplificativo, dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri dd. 4 marzo 2011, avente ad oggetto: "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"".
4. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità, della non discriminazione, della valorizzazione delle differenze, favorendo la diffusione degli studi di genere, all'interno delle diverse discipline, stimolando il monitoraggio delle carriere, dando impulso ad attività di formazione e ricerca dirette alla sensibilizzazione rispetto a tali principi.
5. Il Comitato, pur con diverse modalità di partecipazione, svolge le sue funzioni con riferimento alle diverse componenti, studenti, docenti e personale tecnico amministrativo, che operano nell'Ateneo.
6. Per il migliore raggiungimento dei propri obiettivi, il Comitato può aderire e partecipare, con propri rappresentanti, a riunioni, incontri, convegni, reti di Comitati, tavoli di lavoro e quant'altro risulti utile per lo svolgimento della sue attività e congruo con le sue finalità.

Art. 3

Durata

1. Il Comitato ha durata quadriennale.
2. I membri del Comitato restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
3. Eventuali dimissioni anticipate vanno comunicate per iscritto al Rettore
4. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, a qualsiasi titolo, i componenti subentranti durano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
5. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.

Art. 4

Composizione

1. Il CUG è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione nell'Ateneo, ai sensi della normativa vigente, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Questi ultimi sono nominati dal Rettore sulla base di una rosa di nomi a seguito di designazione di un numero doppio di componenti da parte del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
2. I rappresentanti dell'amministrazione vengono individuati, sulla base dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, per la metà fra il personale docente e per l'altra metà fra il personale tecnico amministrativo.
3. Le nomine per designazione da parte sindacale devono essere effettuate con riferimento a personale in possesso di adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG nel rispetto della parità di genere. Le nomine per designazione da parte pubblica devono essere effettuate con riferimento a personale in possesso di adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG in base al curriculum, nel rispetto della parità di genere.
4. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. Vengono altresì nominati due membri in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio ed uno in rappresentanza dei dottorandi e specializzandi, in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, eletti da un collegio composto degli studenti, dottorandi e specializzandi componenti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei voti validamente espressi. A parità di voti è eletto il più giovane in età. Ciascun votante può esprimere una sola preferenza. Essi partecipano alle riunioni del CUG con pieni diritti; tuttavia la loro partecipazione alle sedute è esclusa con riferimento alle deliberazioni inerenti strettamente alla organizzazione e alla gestione del rapporto di lavoro.
6. Il Presidente è eletto dal CUG tra i propri componenti a maggioranza assoluta.

Art. 5

Presidente

Il Presidente:

1. convoca le sedute del CUG, predisponendo gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione e dirige i lavori della seduta;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
3. sottopone al CUG la relazione annuale per l'approvazione da parte del medesimo e ne cura il successivo invio al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
4. nomina il vicepresidente che lo rappresenta in caso di assenza o impedimento;
5. assegna annualmente, sentito il CUG, a un componente le funzioni di segretario;

6. propone al Rettore, sentito il CUG, la decadenza dall'incarico dei componenti in caso di assenze non giustificate, effettuate tre volte consecutive;
7. rappresenta il CUG sia all'interno dell'Amministrazione dell'Ateneo, sia all'esterno, con particolare riguardo agli organismi territoriali e nazionali competenti nelle materie di competenza del CUG.

Art. 6

Compiti e funzioni

1. Il CUG garantisce le Pari Opportunità per tutte le componenti che operano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso o sull'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, l'handicap, l'età.
2. Il Comitato promuove, in particolare, la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nell'accesso alla ricerca, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predisponde piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato.
3. Esso sostiene la diffusione della cultura delle Pari Opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale.
4. Il CUG attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere lavorativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
5. Il CUG assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.
6. Esercita compiti propositivi nel promuovere la cultura delle Pari Opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo e a tal fine:
 - promuove iniziative dirette ad attuare e diffondere una cultura delle Pari Opportunità;
 - predisponde piani di azioni positive, interventi e progetti per favorire la sostanziale uguaglianza sul lavoro tra uomini e donne, come indagini conoscitive sul clima lavorativo, analisi di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere), adozione di codici etici e di condotta che prevedano norme che mirino a prevenire o a rimuovere situazioni di discriminazioni, di violenza o mobbing, in modo particolare le discriminazioni legate al genere;
 - attua azioni dirette per favorire politiche di conciliazione vita/lavoro;
 - propone iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie e la legislazione nazionale per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone;
 - favorisce lo scambio di buone pratiche, di conoscenze o esperienze, su possibili problematiche nell'ambito delle Pari opportunità;
 - propone interventi formativi diretti al personale sui temi di pertinenza;
 - propone interventi per l'adozione di un linguaggio rispettoso dei generi;
 - propone azioni utili a favorire condizioni di benessere lavorativo.

Dà pareri su:

- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

Esercita compiti di verifica su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di Pari Opportunità;
 - esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
 - esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing;
 - assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, al sesso o all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera e nella sicurezza sul lavoro.
7. L'Ateneo fornisce tempestivamente al Comitato tutti i dati, le informazioni e la documentazione, necessari a garantirne l'effettiva operatività.
 8. Il CUG approva annualmente una relazione in cui vengono evidenziate le attività svolte e i risultati raggiunti.

Art. 7 Funzionamento

1. Il CUG viene convocato di norma dal Presidente almeno tre volte all'anno, anche su richiesta di almeno la metà dei componenti. La convocazione, completa dell'ordine del giorno, viene inviata a mezzo e-mail almeno sette giorni prima della riunione o almeno tre giorni in caso di urgenza.
2. Alle sedute sono invitati a partecipare i componenti effettivi. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione i medesimi debbono dare tempestiva comunicazione al Presidente, per la convocazione dei supplenti.
3. La seduta è validamente costituita in presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti, generalmente con votazione palese. A parità di voto prevale il voto del/della Presidente.
5. I componenti che risultino assenti in modo ingiustificato per tre volte nel corso di un anno verranno dichiarati decaduti, secondo le disposizioni dell'art. 5, e si procederà alla sostituzione con le modalità di cui all'art. 4 (designazione o elezione); la stessa procedura si attua in caso di dimissioni.
6. Per ogni seduta viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dal segretario verbalizzante e dal Presidente. Lo stesso viene sottoposto ad approvazione nella prima seduta successiva o nella stessa seduta e viene pubblicato sul sito del CUG.
7. I componenti del CUG nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti e non percepiscono alcun compenso o indennità.

Art. 8 Risorse

1. L'Ateneo mette a disposizione del Comitato risorse umane e strumentali, idonee a garantirne l'ottimale esercizio delle funzioni, e, in particolare, una sede appropriata, personale di segreteria, un budget annuale, strumenti che favoriscano la comunicazione, quali ad es. una sezione del sito web di Ateneo.
2. La dotazione del budget è definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del programma di spesa deliberato dal Comitato.

Art. 9 Individuazione degli incaricati del trattamento

dei dati personali ed ambito del trattamento

1. Ai fini del presente regolamento, sono “incaricati” del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera h) e dell’art. 30 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Presidente e tutti i componenti del Comitato, il personale incaricato del servizio di segreteria, il personale incaricato dell’archiviazione informatica dei dati trattati dal Comitato ed eventuali altri soggetti individuati dall’Ateneo.
2. I dati personali trattati dagli incaricati sono quelli di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.
3. I dati sensibili trattati e conservati dagli incaricati sono quelli individuati dall’Ateneo, in applicazione delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 10 Obblighi degli incaricati

1. Gli incaricati si impegnano, in particolare, a:
 - trattare i dati personali rispettando i principi di necessità, di liceità e di qualità dei dati (artt. 3 e 11 del Codice), avendo cura di applicare le previsioni che riguardano le proprie funzioni istituzionali o il rapporto di lavoro, contenute in leggi, regolamenti, contratti e in accordi collettivi, in modo da avvalersi di informazioni personali e modalità di trattamento proporzionate ai singoli scopi. Il trattamento avviene dando applicazione effettiva e concreta al principio di indispensabilità nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari, il quale vieta di trattare informazioni o di effettuare operazioni che non siano realmente indispensabili per raggiungere determinate finalità previste specificamente (artt. 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3, 5 e 9, e 112 del Codice);
 - utilizzare i dati personali per le attività ed il tempo strettamente necessari all’espletamento dei compiti assegnati ed a compiere le sole operazioni di trattamento a ciò strumentali;
 - non diffondere o comunicare a terzi non autorizzati i dati personali e gli esiti della trattazione dei dati, fatte salve le pertinenti comunicazioni al Comitato;
 - attenersi alle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali previste dal Codice (articoli da 31 a 36).

Art. 11 Norme finali

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento le designazioni dei componenti del CUG di cui all’art. 4 comma 2 sono effettuate dal Rettore in base ai principi di cui all’art. 4 comma 3.
2. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento nel sito web dell’Università. Le stesse forme e modalità saranno utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.